

Voucher, regole più severe contro gli abusi

Varato dal Cdm un decreto: comunicazione preventiva e sanzioni salate. **In compenso eliminato il tetto di 2mila euro all'anno per le imprese agricole**

A cura di
**CORRADO
FUSAI**

LIl Consiglio dei ministri nello scorso mese di giugno ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dei “buoni lavoro”, i cosiddetti voucher per le prestazioni di lavoro accessorio. Si è trattato di un primo via libera: quindi il provvedimento non è ancora legge e lo diventerà solo dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e la successiva firma del presidente della Repubblica. Era stato proprio Mattarella, di recente, a sottolineare che «lo sfruttamento, con l'odiosa pratica del caporalato, il lavoro sommerso, le elusioni e le illegalità, come l'utilizzo improprio dei voucher, le discriminazioni, trovano ancora spazio nel nostro Paese».

Scatta la piena tracciabilità

Non è quindi un caso che la prima parte del testo sia dedicata alla “piena tracciabilità” dei voucher. In pratica quando il provvedimento sarà definitivamente varato i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, nel caso in cui ricorrano a prestazioni di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione dovranno comunicare alla sede territoriale competente della direzione nazionale del Lavoro, mediante un sms o per posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Anche i *committenti imprenditori agricoli* saranno tenuti a comunicare, entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, ma con riferimento a un arco temporale (durata della prestazione lavorativa, *ndr.*) non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione è prevista l'applicazione di una *sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro* in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Secondo quanto riportato nei comunicati ufficiali il decreto legislativo prevede che per il settore agricolo non trova più applicazione il limite per cui ogni committente può avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2mila euro nell'anno solare.

Questa novità è motivata dal fatto che – si legge nel comunicato – l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7mila euro di compenso per singolo lavoratore, anche a ulteriori limiti. In particolare il lavoro accessorio in agricoltura è utilizzabile nell'ambito delle attività di carattere stagionale, ad esempio per le grandi campagne di raccolta, svolte da pensionati e da giovani con meno di 25 anni, se questi ultimi sono regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, oppure in qualunque



periodo dell'anno se iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per prestazioni rese a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7mila euro).

Regime Iva o no: cosa cambia per le aziende

Va inoltre ricordato che nel settore agricolo per l'utilizzo dei voucher c'è una distinzione tra le imprese che operano in regime di esenzione Iva e le altre imprese. Per le prime le prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate in genere da parte di qualsivoglia lavoratore, con esclusione dei soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Nell'altra tipologia di impresa agricola, invece, il lavoro accessorio è previsto solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale e solo da parte di pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università). Non è quindi possibile avvalersi, per prestazioni di lavoro accessorio, di casalinghe, di percettori di misure di sostegno al reddito, né di lavoratori assunti part-time presso altre aziende. Per quanto attiene il carattere stagionale delle attività agricole va ricordato che secondo l'Inps si può fare riferimento – in via meramente esemplificativa – all'elenco riportato nel Dpr n. 1525 del 1963, per la parte che concerne il settore agricolo; inoltre il carattere stagionale delle attività è riferibile anche alle coltivazioni in serra, se per estensione rientrano nell'elenco citato. Va sottolineato che l'elenco del Dpr non è esaustivo, essendo opportuno valutare con flessibilità il carattere stagionale di altre attività agricole. Infine bisogna ricordare che la stagionalità è un carattere essenziale dell'attività agrituristica e che le attività svolte nelle aziende florovivaistiche sono considerate affini a quelle agricole.

Fermo restando queste condizioni, se in effetti venisse cancellato il limite di utilizzo dei voucher di 2mila euro per azienda, per le stesse resterebbe valida solo la regola che ogni lavoratore non può percepire più di 7mila euro annui come somma dei compensi ricevuti.

Da ricordare che i suddetti limiti, rispettiva-

CONTRIBUTI INPS PER CD E IAP: MODELLI E IMPORTI DISPONIBILI SOLO SU INTERNET

Quest'anno per la prima volta – e sarà così anche nei prossimi anni – l'Inps non ha inviato ai titolari delle imprese agricole iscritte come Cd o Iap negli elenchi dei lavoratori autonomi agricoli, la consueta comunicazione relativa alle scadenze per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e relativi importi. La prima rata è infatti scaduta il 18 luglio scorso (il 16 cadeva di sabato) e gli importi da versare, con possibilità di stampare anche il modello F24 col quale effettuare il versamento, sono stati indicati per ciascuna azienda esclusivamente via web.

A questo proposito Inps ha predisposto sul proprio sito internet un nuovo servizio, denominato "Cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli", al quale ciascun azienda può accedere o direttamente o delegando un soggetto terzo.

L'accesso diretto è possibile solo se il titolare dell'azienda è in possesso di un proprio PIN (codice di accesso) richiesto e rilasciato dall'Inps. In alternativa i titolari delle aziende possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia (un addetto delle organizzazioni professionali, un professionista, o anche altro soggetto privo di qualifiche professionali) per l'adempimento delle attività inerenti alla gestione degli obblighi contributivi per se stessi e per i propri collaboratori. Anche il conferimento della delega a un soggetto terzo deve essere effettuata on-line.

mente di 2mila e di 7mila euro, vengono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e corrispondono attualmente a un importo lordo, per la precisione, pari rispettivamente a 2.693 e a 9.333 euro. ■



Dei'Aquila